



**Circolare n. 1b del 09/01/2024**

**OGGETTO: Legge di bilancio 2024 - Principali novità in materia di lavoro e previdenza**

**Premessa**

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

**Principali novità in materia di lavoro e previdenza**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
<b>Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore</b>	<p>L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;</li><li>7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Tredicesima</b></p> <p>Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.</p>
<b>Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli</b>	<p>Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.</p> <p>Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.</p> <p style="text-align: center;"><b>Lavoratrici con tre o più figli</b></p> <p>Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Lavoratrici con due figli</b></p> <p>In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<b>Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà</b>	<p>È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito applicativo e finalità</b></p>



Argomento	Descrizione
	<p>L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vittime di violenza;</li><li>• disoccupate;</li><li>• beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).</li></ul> <p>La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporti incentivati e durata</b></p> <p>L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione);</li><li>• le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione);</li><li>• le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).</li></ul>
<b>Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale</b>	<p>Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modalità</b></p> <p>Il trattamento è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023;</li><li>• dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);</li><li>• su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Periodo</b></p> <p>Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 30.6.2024.</p> <p style="text-align: center;"><b>Regime fiscale</b></p> <p>Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Proroga dell'ISCRO per il 2024</b>	<p>Si riconosce ancora per tutto il 2024 l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.</p> <p>L'indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li><li>• non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;</li><li>• hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</li><li>• hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutata sulla base della</li></ul>



Argomento	Descrizione
	<p>variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li><li>• sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</li></ul> <p>La medesima disposizione stabilisce poi che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;</li><li>• la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</li></ul> <p>La domanda di accesso all'ISCRO va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.</p> <p>L'erogazione dell'indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.</p>
<b>Congedo parentale</b>	<p>Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;</li><li>• al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.</li></ul> <p>La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.</p>
<b>Proroga della CIGS per le imprese in crisi</b>	<p>Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.</p>
<b>Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa</b>	<p>Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44 co. 11-<i>bis</i> del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-<i>ter</i> del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.</p>



Argomento	Descrizione
<b>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</b>	Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del DLgs. 148/2015.
<b>CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale</b>	Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.
<b>Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA</b>	Viene prorogata anche per il 2024 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.
<b>Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate</b>	Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72: <ul style="list-style-type: none"><li>in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;</li><li>per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.</li></ul> Valgono le medesime condizioni previste dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle alle quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015.
<b>Indennità per i lavoratori dei call center</b>	Viene disposto, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <i>call center</i> di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
<b>Indennità di malattia per i lavoratori marittimi</b>	Si interviene con riferimento alla misura dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano: <ul style="list-style-type: none"><li>l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall'1.1.2024, nell'ipotesi in cui l'evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l'attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione;</li><li>le modalità di calcolo dell'indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.</li></ul> Infine, si prevede che qualora l'evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera venga calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
<b>Indennità per fermo pesca</b>	Viene finanziata anche per l'anno 2024 l'indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: <ul style="list-style-type: none"><li>obbligatorio;</li><li>non obbligatorio.</li></ul>



Argomento	Descrizione
<b>Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico</b>	<p>Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.</p> <p style="text-align: center;"><b>Adozione delle misure di contrasto</b></p> <p>In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;</li><li>• sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</li></ul>
<b>Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione</b>	<p>In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;</li><li>• né soggetti ad alcun obbligo contributivo.</li></ul> <p>Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.</p> <p>L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all'1.1.96 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Misura e versamento dell'onere di riscatto</b></p> <p>La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell'assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valutandolo con il sistema contributivo;</li><li>• applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2 co. 5 del DLgs. 30.4.97 n. 184).</li></ul> <p>Il versamento dell'onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni per i lavoratori del settore privato</b></p> <p>Per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.</p>
<b>Modifica</b>	<p>Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia;</li><li>• dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia</b></p>



Argomento	Descrizione
alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata	<p>Modificando l'art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.</p> <p>Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata</b></p> <p>Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);</li><li>• un'anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.</li></ul> <p>Per tale tipologia di pensione anticipata, l'importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;</li><li>• 2,8 volte per le donne con un figlio;</li><li>• 2,6 volte per le donne con almeno due figli.</li></ul> <p>Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.</p> <p>La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.</p>
Misure di flessibilità in uscita	<p>Per l'anno 2024 si modifica in senso restrittivo l'uscita anticipata dal lavoro con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016;</li><li>• alla c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 4/2019;</li><li>• alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") ex art. 14.1 del DL 4/2019.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Ape sociale</b></p> <p>L'Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.</p> <p>Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;</li><li>• l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.</li></ul> <p>Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p> <p style="text-align: center;"><b>Opzione donna</b></p> <p>Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.</p>



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (<i>caregiver</i>, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;</li><li>• un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")</b></p> <p>Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.</p> <p>Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;</li><li>• il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.</li></ul> <p>Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.</p>
<b>Rivalutazione dei trattamenti pensionistici</b>	<p>Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;</li><li>• nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;</li><li>• nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;</li><li>• nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;</li></ul>



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.</li></ul>
<b>Adeguamento delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali</b>	<p>Viene operata una ridefinizione delle aliquote di rendimento applicate dalle seguenti gestioni previdenziali del pubblico impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);</li><li>Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS);</li><li>Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI);</li><li>Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).</li></ul> <p>La medesima norma stabilisce che la modifica delle aliquote di rendimento non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente</p>
<b>Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e "precoci" nel pubblico impiego</b>	<p>Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201. Nel contempo si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall'art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. "precoci".</p> <p>Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all'anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall'1.1.2028.</p>

Argomento	Descrizione
<b>Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico</b>	<p>Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.</p> <p>Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età.</p>
<b>Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE</b>	<p>Viene prevista, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.</p>
<b>Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini</b>	<p>A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286.</p>

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha esclusivamente scopo informativo.*